



# ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia - di Scuola Primaria  
e di Scuola Secondaria I grado  
ad Indirizzo Musicale

**“ANIELLO CALCARA”**  
**MARCIANISE**



C.F. 93086090615 Cod. min. CEIC8AT005 Tel. 0823/635259--0823/511154-[ceic8AT005@posta.istruzione.it](mailto:ceic8AT005@posta.istruzione.it)  
Email posta certificata: [CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT)- Sito web: [www.iccalcara.gov.it](http://www.iccalcara.gov.it)

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO - "ANIELLO CALCARA"-MARCIANISE  
Prot. 0010287 del 09/10/2023  
VII (Uscita)

**AI DOCENTI**

## **OGGETTO: PERMESSI BREVI DEL PERSONALE DOCENTE**

Visti alcuni anomali comportamenti sulle modalità di richiesta di permessi brevi si trasmette la presente nota di chiarimenti, onde evitare situazioni spiacevoli e prese di posizione illegittime.

Si ricorda, pertanto, di seguito le modalità di richiesta, fruizione e recupero dei permessi brevi del personale docente, previsti dal vigente C.C.N.L. comparto scuola.

### **PERSONALE DOCENTE**

Possono essere attribuiti, a domanda e per particolari esigenze personali, permessi brevi di durata non superiore alla metà dell'orario individuale previsto nella giornata e comunque non superiori alle 2 ore giornaliere.

I permessi devono essere recuperati entro i due mesi successivi alla data della fruizione.

Nei casi in cui non sia possibile il recupero per fatto imputabile al dipendente si provvede a trattenere una somma pari alla retribuzione spettante allo stesso per il numero di ore non recuperate.

Il limite dei permessi fruibili durante un anno scolastico è pari all'orario settimanale di insegnamento (18 ore) e non può essere accresciuto in presenza di cattedra con ore aggiuntive di insegnamento.

**La concessione dei permessi brevi è subordinata alla possibilità della sostituzione nelle classi con colleghi disponibili perché in nessun caso può essere omesso l'obbligo di vigilanza.**

Nel caso in cui non sussistano le suddette condizioni, il permesso non potrà essere accordato.

Il recupero da parte del personale docente verrà concordato con la responsabile del plesso e avverrà in una o più soluzioni con riferimento alle esigenze di sostituzione dei docenti assenti. Ove possibile, il recupero sarà disposto preferibilmente nella classe in cui il docente avrebbe dovuto prestare servizio o in un'altra delle sue classi.

Il recupero andrà effettuato in giorni ed orari stabiliti dall'amministrazione sulla base delle esigenze di servizio.



# ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO

di Scuola dell'Infanzia - di Scuola Primaria  
e di Scuola Secondaria I grado  
ad Indirizzo Musicale

**“ANIELLO CALCARA”**  
**MARCIANISE**



C.F. 93086090615 Cod. min. CEIC8AT005 Tel. 0823/635259--0823/511154-[ceic8AT005@posta.istruzione.it](mailto:ceic8AT005@posta.istruzione.it)  
Email posta certificata: [CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT](mailto:CEIC8AT005@PEC.ISTRUZIONE.IT)- Sito web: [www.iccalcara.gov.it](http://www.iccalcara.gov.it)

Le richieste di permesso breve:

- a) dovranno essere chieste **TRAMITE PORTALE ARGO** con **almeno 3 gg. lavorativi di anticipo** sulla data prescelta;
- b) solo per **DOCUMENTATE eccezionali esigenze**, potranno essere inoltrate entro le ore 09:00 del giorno precedente la data prescelta;
- c) in entrambi i casi sopra indicati, dovranno essere **comunicate anche personalmente** alla responsabile del plesso.

La responsabile del plesso annoterà i permessi e i recuperi in un apposito registro, che trasmetterà mensilmente alla Dirigente Scolastica .

**I docenti, prima di assentarsi, dovranno accertarsi, che il permesso sia stato effettivamente concesso, attraverso la notifica di approvazione di Argo.**

Le responsabili del plesso avranno cura di informare l'ufficio del personale.

L'Ufficio del personale contabilizzerà i permessi fruiti e verificherà che non venga superato il monte ore annuale contrattualmente previsto, dandone tempestiva comunicazione alla responsabile del plesso e ai dipendenti interessati.

Allo scopo si riportano gli artt. 26-27 della Contrattazione integrativa d'Istituto

## **Art. 26 - Permessi brevi**

1. Fermo restando quanto previsto dall'art.16 del CCNL 2006/2009, è possibile fruire di permessi brevi, concessi a domanda motivata, presentata di norma con almeno tre giorni di anticipo;
2. Tali permessi non possono superare la metà dell'orario di servizio giornaliero e, comunque, non possono superare le due ore giornaliere;
3. il numero di ore concesse non devono superare, nell'arco dell'anno, il numero di ore settimanali di insegnamento, massimo 18 ore;
4. La concessione del permesso, durante le attività didattiche, è subordinata alla possibilità di sostituzione con personale docente in servizio;
5. La concessione, nella stessa giornata, di più permessi brevi è subordinata alle esigenze del servizio scolastico ed ogni eventuale rifiuto scaturisce da principi di equità;
6. Le ore di permesso sono recuperate ai sensi dell'art. 14 del C.d.I. e il recupero avviene entro e non oltre i due mesi successivi alla loro fruizione.

**IL DIRIGENTE SCOLASTICO**  
**PROF.SSA FRANCESCAROMANA BOCCINI**  
Documento firmato digitalmente ai sensi  
del cad (D. LGS. 82/2005 e ss. mm. ii)  
E normativa connessa